




**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



### **Circolare 57 2012**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

### **Telemarketing**

Con il Provvedimento n. 262 del 20 settembre 2012, pubblicato in G.U. del 16 novembre 2012, n. 268, il Garante per la protezione dei dati personali, sulla base di numerose istanze di segnalazione e di richiesta di pareri pervenute, ha fornito alcune importanti precisazioni in ordine all'applicabilità del Codice della Privacy alle "persone giuridiche, enti e associazioni".

In particolare, l'Autorità Garante ha chiarito che, prima di contattare una persona giuridica, occorre consultare il **Registro delle Opposizioni**.

**Pertanto, nonostante le modifiche legislative intervenute, quali le semplificazioni introdotte dalla legge di conversione del Decreto "Salva Italia", continua a trovare applicazione il Codice della Privacy, nella parte in cui prevede la tutela dal 'telemarketing', anche a "persone giuridiche, enti e associazioni".**

**Questi ultimi non potranno essere contattati se iscritti nel Registro delle Opposizioni, né potranno ricevere, senza consenso, telefonate da sistemi automatizzati, oltreché fax e sms sempre da sistemi automatizzati.**

Ne deriva allora che le persone giuridiche non sono state radicalmente escluse dall'ambito di applicazione della normativa sulla privacy, poiché rientrano ancora nel quadro di adempimenti e tutele contenuti nella parte speciale del Codice, relativa alle "Comunicazioni elettroniche".

Spiega sul punto il Garante che *"La quasi totalità delle disposizioni richiamate in questa*

*parte, di diretta derivazione comunitaria, sono infatti rivolte a destinatari individuati non in funzione della loro qualifica soggettiva (persone fisiche o giuridiche), bensì in funzione della loro qualifica di “contraente”, termine che di recente ha sostituito nelle disposizioni del Codice quello di “abbonato”. E proprio il concetto di “abbonato”, ora “contraente” sulla base della direttiva 2002/58/CE, è certamente applicabile tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche”.*

Preme rilevare che purtroppo però, anche se l’interpretazione dell’Autorità Garante riconduce i “contraenti-persone giuridiche” nell’ambito di applicazione del Codice Privacy, resta tuttavia inalterato un impianto normativo dal quale deriva anche una riduzione di garanzie per le imprese.

Invero, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, a far data dal 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del decreto “Salva Italia”) non sono più legittimati a proporre segnalazioni, reclami e ricorsi dinanzi all’Autorità Garante, potendo avvalersi solo degli ordinari strumenti di tutela apprestati dall’ordinamento.

Anche ad avviso del Garante, alcuni interventi normativi, nati con finalità semplificatorie, hanno in realtà accresciuto il livello di incertezza interpretativa e proprio per tali ragioni *“le problematiche sollevate dall’applicazione delle nuove norme rendono quindi opportuna un’ulteriore valutazione da parte del Parlamento e del Governo al fine di verificare i presupposti per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza”*. Staremo a vedere...

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti.



17 dicembre 2012

I migliori saluti.

Mirella Dott.ssa Saavedra

---

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,  
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all’invio di materiale informativo.*

*Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [negoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:negoilconsenso@studio-filippi.it)*

---

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l’uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe

*violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.*